



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale 95018840017

SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Via Roma 3 – 10036 SETTIMO TORINESE

tel. 011.816.90.11 - fax 011.816.90.22

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Approvato con D.C.U. n. 19 del 18.04.2013

1. PREMESSA

L'intervento del Settore Servizi Socio-Assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino nei confronti di persone non autosufficienti, che non possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, si pone nell'ottica di concorrere a garantire la fruibilità dei servizi pubblici, rimuovendo per quanto possibile le condizioni che ne ostacolano l'accesso.

Il Servizio intende perseguire il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale e si pone inoltre come obiettivo quello di perseguire una piena realizzazione del diritto alla mobilità dei disabili con l'abbattimento di ogni barriera fisica e architettonica (artt. 5, 8 e 26 della L.104/92 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*").

Inoltre, si vuole porre attenzione alle risorse provenienti dal terzo settore, in linea con quanto previsto dalla Legge regionale del 08.01.2004, n 1 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*", ed in particolare dall'art. 3 comma c) che riconosce il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirata a riconoscere ed agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo di soggetti tra cui le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le associazioni e gli enti di promozione sociale.

2. OBIETTIVI

L'obiettivo che l'intervento si pone è di incrementare le autonomie per quanto riguarda la mobilità delle persone con disabilità, in relazione alle condizioni psico-fisiche di ciascuno. Il trasporto può essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze legate:

- al sostegno alla domiciliarità;
- all'accesso alle cure sanitarie;
- al raggiungimento del posto di lavoro;
- all'accesso a percorsi formativi o professionali, fatte salve le specifiche competenze comunali.

3. DESTINATARI

Il Servizio si colloca in un'ottica assistenziale e pertanto privilegia le situazioni di fragilità delle condizioni personali, sociali ed economiche.

Sono individuati quali fruitori del Servizio trasporto:

- le persone con una percentuale di invalidità riconosciuta dalla competente commissione, pari al 100%;
- le persone riconosciute invalide dalle commissioni predisposte, con una percentuale di invalidità civile superiore al 46%, la cui declaratoria di invalidità attesti difficoltà sul piano motorio, tali da compromettere inequivocabilmente la possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;
- le persone la cui situazione assume "*connotazione di gravità*" ai sensi dell'art. 3 della citata L. 104/92.

L'Assistente Sociale di riferimento, in fase istruttoria, può inoltre avvalersi del Servizio di Medicina Legale dell'A.S.L., qualora abbia difficoltà ad accertare l'impossibilità della persona a

servirsi dei mezzi pubblici di trasporto.

Quanto previsto dal presente Regolamento non si applica per la frequenza di Centri Diurni o altri Servizi educativi. In tal caso le modalità di trasporto e l'eventuale costo a carico dell'interessato dovranno essere definite all'interno del progetto educativo/assistenziale complessivo.

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto per persone disabili viene garantito mediante l'erogazione di un contributo economico a copertura del costo sostenuto dalla persona.

L'interessato dovrà scegliere il mezzo di trasporto economicamente più vantaggioso, anche in relazione alle prestazioni garantite e alle esigenze specifiche di movimento (ad esempio trasporto con mezzo fornito di elevatore per la carrozzina).

L'Assistente Sociale dovrà verificare che la scelta effettuata dall'interessato sia rispondente a quanto definito nel comma precedente e individuare il numero di corse, o kilometraggi, autorizzati, in relazione alla tipologia di bisogno e alle condizioni socio-economiche dell'interessato.

Qualora questi, entro 30 giorni dalle scadenze previste, non ottemperi alla eventuale contribuzione, il servizio sarà sospeso e potrà riprendere quando la situazione debitoria verrà risolta.

5. CONVENZIONI

Il Settore Servizi Socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino può stipulare convenzioni con Associazioni o altri Soggetti pubblici o privati per garantire il servizio di trasporto ai soggetti di cui all'art. 3, a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto ai prezzi del libero mercato.

La tariffa viene stabilita tenendo conto del piano finanziario presentato e concordato tra le parti.

Le tariffe convenute con le associazioni saranno in tutto o in parte corrisposte a queste ultime direttamente dal Settore Servizi Socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino, in relazione alla condizione economica del soggetto beneficiario sulla base dei parametri individuati nel presente Regolamento.

La copertura economica da parte del Settore Servizi Socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino può sostituire il rimborso erogato direttamente all'interessato.

L'eventuale differenza sarà corrisposta alle associazioni direttamente dal soggetto beneficiario.

Le convenzioni possono interessare l'intera popolazione dei comuni che si riferiscono all'ambito territoriale del Settore Servizi Socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino o parti di essa.

6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo mensile del contributo sarà determinato considerando:

1. l'importo del Minimo Vitale I componente (come definito dal vigente Regolamento in materia di assistenza economica), come base di riferimento;
2. il reddito netto personale, calcolato sulla base del vigente Regolamento in materia di assistenza economica;
3. il costo del servizio di trasporto e la percentuale di copertura da parte del Settore Servizi Socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino, sulla base della tabella riportata all'art. 7;
4. i massimali di intervento, che andranno differenziati a seconda della tipologia di trasporto effettuato.

7. COMPARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO E MASSIMALI

	Contribuzione Ente	Contribuzione utente	Massimale mensile per esigenze sanitarie, domiciliarità	Massimale mensile per lavoro e formazione
Reddito mensile individuale < M.V. I comp. maggiorato del 50%	100%	Nulla	€ 300,00	€ 600
M.V. I comp. maggiorato del 50% < reddito mensile > M.V. I comp. maggiorato del 100%	70%	30%	€ 300,00	€ 600
M.V. I comp. maggiorato del 100% < reddito mensile > M.V. I comp. maggiorato del 150%	40%	60%	€ 300,00	€ 600
Reddito mensile > M.V. I comp. maggiorato del 150%	nulla	100%	€ 300,00	€ 600

8. NORME A TUTELA DEGLI AVENTI DIRITTO

Le prestazioni individuate dal presente regolamento vengono erogate prevedendo:

- i requisiti ed i criteri di accesso alla prestazione;
- l'eventuale concorso al costo del servizio in base al reddito;
- la partecipazione del cittadino nella scelta delle prestazioni che gli necessitano;
- i vincoli al rispetto delle regole stabilite e le forme di controllo finalizzate ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai servizi.

A tutela dei diritti delle persone il regolamento prevede, in caso di diniego alla richiesta del Servizio, che al richiedente sia data la possibilità di ricorrere al Dirigente del Settore Servizi Socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino, entro trenta giorni dalla comunicazione scritta che deve essere obbligatoriamente trasmessa all'interessato. Il Dirigente dovrà provvedere a fornire risposta scritta entro i termini previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti dell'Ente.